



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 7/2020 SI (piano del consumatore)

Il giudice designato, dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

a scioglimento della riserva assunta in data 12 novembre 2020;

letto il ricorso depositato dal sig. Marco Lucchetta al fine di ottenere l'omologa della proposta di piano del consumatore redatta nel suo interesse dal gestore della crisi nominato dal Tribunale;

ribadita la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del luogo di residenza della ricorrente;

premesso che la proposta di piano rimodulata dal gestore a seguito dell'udienza dell'8 ottobre 2020 (deposito su PCT il 6.10.2020) prevede il soddisfacimento integrale e anticipato dei crediti in

prededuzione e dei crediti privilegiati ed il pagamento nella misura del 22 % dei restanti creditori chirografari, in un arco temporale complessivo di 8 anni, attraverso il pagamento di 96 rate mensili;

dato atto che:

- Che ricorrono le astratte condizioni di ammissibilità della procedura, in quanto il ricorrente può qualificarsi come "consumatore" e non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 7 co 2 l. 3/2012;
- Che sussiste una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6 l. 3/2012);
- Che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;
- Che nessuno dei creditori inseriti nel piano ha avanzato contestazioni in punto di convenienza o fattibilità di esso (si da atto che risultano inserite in atti le contestazioni riferite ad altro soggetto, nello specifico il sig. Giovanni Guida che pertanto non saranno prese in considerazione);
- Che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un



ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali: nel caso di specie, pur risultando ripetuti accessi al credito del ricorrente, deve tenersi conto che al momento dell'assunzione della primigenia obbligazione il nucleo familiare del sig. Lucchetta contava altresì sul reddito della sig.ra Paola Guzzo, moglie del debitore, che successivamente perdeva l'impiego. Il ricorso successivo al credito è stato causato principalmente dal tentativo di onorare i debiti originariamente assunti. Il debito è in tal modo cresciuto nel corso del tempo assumendo dimensioni sproporzionate rispetto al novo assetto reddituale del nucleo familiare; Non risultano, d'altra parte, finanziamenti per scopi voluttuari, in quanto gli accessi al credito iniziati nel 2006 (epoca in cui la sig.ra Guzzo ancora) erano destinati, secondo i chiarimenti resi dal gestore e dal difensore del ricorrente, per completare, rifinire ed arredare l'abitazione principale della famiglia di proprietà della sig.ra Guzzo, mentre quelli successivi, erano finalizzati al ripianamento di debiti o al soddisfacimento di esigenze familiari (in particolare il debito contratto con i gestori delle carte di credito deriva dal loro utilizzo per ripianare i prestiti precedentemente contratti);

- che il piano prospettato appare maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che il ricorrente è proprietario di un'unica quota di un terreno con un valore sicuramente inferiore al debito contratto e gode unicamente del reddito da retribuzione che sarebbe pignorabile solo nei limiti di legge;
- che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;
- che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari può dirsi non irrisoria, anche sulla base delle linee guida in materia di sovraindebitamento varate dall'ufficio, così come ragionevole può dirsi la durata degli obblighi derivanti dal piano (inferiore ai dieci anni), alla luce dell'ammontare dell'esposizione debitoria e delle condizioni economiche complessive del ricorrente;

ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano alle condizioni di cui all'integrazione del 6.10.2020;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da Marco Lucchetta (alle condizioni di cui all'integrazione del 6.10.2020) e dispone che lo stesso decorra dalla data dell'omologa;
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;

- 3) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi al difensore della ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 07.03.2020

Il giudice

dott.ssa Mariarosaria Savaglio

- Con provvedimento dell'8.03.2021 il Giudice Delegato, vista l'istanza per correzione di errore materiale del 08.03.2021 relativa al decreto di omologazione emesso in data 07.03.2021 così provvede:

Accoglie l'istanza e, per l'effetto, dispone che si effettuino le seguenti annotazioni sul decreto di omologazione emesso in data 07.03.2021 provvedimento iperetto al n. 7/2020 S.I. (Piano del Consumatore);

- che ~~il~~ laddove nel corpo del testo e nel dispositivo si legge "Lucchetto" debba intendersi e leggersi "Luchetta";
- che all'ultima pagina del provvedimento laddove si legge "Cosenza, 07/03/2020" debba intendersi e leggersi "Cosenza, 07/03/2021";

- che dopo la motivazione e prima del P.A.M. si inserisca la seguente dicitura "il Giudice dà atto che anche i crediti oggetto di azione di quinto sono stati inclusi nel piano, sicché in forza dell'omologazione dovranno cessare i privilegi mensili in favore dei creditori".

Cosenza, 09/03/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dessa Sonia Ciarlo

Sonia Ciarlo

